

CONVENZIONE

**per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in
Valle di Fiemme**

TRA:

la COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME, di seguito
Comunità, con sede in Cavalese, via Alberti 4, C.F. 91016130220,
rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale interviene ed
agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne A.C. n° 3 del
27.02.2015, esecutiva a' sensi di legge, ed i Comuni di:

CAPRIANA, con sede in Capriana Piazza Roma n. 2, C.F.
82000550226, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale
interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne
C.C. n°7 del 23.3.2015 esecutiva a' sensi di legge ;

CARANO, con sede in Carano via Giovanelli 38, C.F. 00148580228
rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce
essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n°8 del 24.3.2015
esecutiva a' sensi di legge;

CASTELLO MOLINA DI FIEMME, con sede in Castello di Fiemme via
Roma n° 38, C.F. 00128850229, rappresentato dal Sindaco pro-
tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente
atto con del.ne C.C. n°12 del 19.03.2015 esecutiva a' sensi di legge;

CAVALESE, con sede in Cavalese via S.Sebastiano, 7, C.F.
00270680226 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale
interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne

C.C. n°17 del 27.07.2015, esecutiva a' sensi di legge;

DAIANO, con sede in Daiano piazza Degasperi 1, C.F. 00145810222
rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce
essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n°7 del 17.3.2015
esecutiva a' sensi di legge;

PANCHIA', con sede in Panchià piazza Chiesa, 1, C.F. 82000870228
rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce
essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 10 del
23.3.2015 esecutiva a' sensi di legge;

PREDAZZO, con sede in Predazzo piazza S.S. Filippo e Giacomo, 3,
C.F. 00148590227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale
interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne
C.C. n°4 del 11.2.2015 esecutiva a' sensi di legge ;

TESERO, con sede in Tesero via IV Novembre, 29, C.F. 00303060222
rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce
essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 3 del
19.03.2015 esecutiva a' sensi di legge;

VALFLORIANA, con sede in Valfloriana frazione Casatta, C.F.
91001540227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale
interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne
C.C. n°8 del 19.03.2015 esecutiva a' sensi di legge;

VARENA, con sede in Varena via Mercato 16, C.F. 00149160228
rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce
essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 10 del
16.3.2015 esecutiva a' sensi di legge;

ZIANO DI FIEMME, con sede in Ziano P.zza Italia 7 – Ziano, C.F. 0015970222, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n°10 del 6.3.2015, esecutiva a' sensi di legge.

Premesso che i Comuni di Fiemme hanno da tempo proceduto alla approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa;

Ricordato che i Comuni della valle di Fiemme hanno inoltre costituito la Fiemme Servizi spa, società alla quale hanno affidato con contratto di servizio la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche la applicazione e riscossione della tariffa;

Ricordato che i Comuni di Fiemme, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio rsu e della relativa tariffa su tutti i Comuni di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, hanno a suo tempo stipulato apposita convenzione tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità), convenzione (Rep. 412 del 2.11.2004) che è definitivamente scaduta il giorno 31.10.2014;

Preso atto che l'art. 13 bis comma 5 della L.p. 3/2006 e s.m., nello stabilire che tra i servizi pubblici a rete di interesse economico che vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali (da individuarsi), prevede al comma 5 che “..per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'A.T.O. non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo...”;

Ritenuto quindi necessario mantenere l'attuale assetto unitario del

servizio e della tariffa rsu, unitarietà che è anche opportuna per questioni di economicità nella gestione del servizio stesso;

Tenuto conto che la documentazione antimafia di cui al Decreto Legislativo 06.09.2011 n° 159 non è richiesta quando contraente con l'Amministrazione è un'altra Amministrazione pubblica;

Viste le disposizioni di cui all'art. 40 della L.R. 4.1.1993 n°1 e s.m.;

Tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

Art. 2

I Comuni della Valle di Fiemme, ritenuto necessario assicurare anche per il futuro il mantenimento della gestione unitaria del servizio rsu su tutta la valle di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, si impegnano a coordinare tra loro, in modo vincolante, le scelte di propria competenza in merito al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, al Regolamento per la disciplina della tariffa ed alla politica tariffaria.

Art. 3

Il coordinamento di cui all'art. 2 viene affidato alla Conferenza dei Sindaci presso la Comunità, che dovrà esaminare ogni proposta di modifica dei regolamenti del servizio e della tariffa, elaborando poi un

testo finale che verrà trasmesso a tutti i Comuni per l'adozione.

Spetta alla Conferenza dei Sindaci presso la Comunità anche il preventivo esame del piano finanziario annuale per la determinazione della tariffa, predisposto dal soggetto gestore del servizio, che dovrà essere unico per tutta la valle di Fiemme.

La Conferenza dei Sindaci presso la Comunità dovrà quindi elaborare ed approvare la proposta unitaria di determinazione della tariffa, da adottarsi poi da parte dei singoli Comuni.

Art. 4

Viene affidato alla Comunità il compito di verificare la uniformità del servizio su tutta la valle, affiancandosi ai singoli Comuni per il controllo del rispetto da parte del soggetto gestore del contratto di servizio. Alla Comunità viene affidato altresì un compito propositivo, per il costante miglioramento del servizio.

Per garantire quanto sopra i Comuni e la Comunità si impegnano allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie.

Art. 5

La Comunità accetta gli incarichi di cui agli articoli precedenti, che verranno svolti senza richiesta di alcun compenso.

Art. 6

La presente convenzione ha la durata di anni cinque, dal 01 aprile 2015 al 31 marzo 2020. Essa si rinnova tacitamente per ulteriori cinque anni, nel caso non ne sia data disdetta da comunicarsi alla Comunità con lettera raccomandata, entro tre mesi dalla scadenza

originaria.

Ai fini di cui all'art. 40 della L.R. n°1/1993 e s. m. si conviene che:

-il fine della presente convenzione è l'efficienza, l'efficacia ed economicità della azione amministrativa ottenuta con l'utilizzo coordinato delle esistenti risorse umane.

-la durata è quella di cui sopra.

- i rapporti finanziari sono quelli sopra riportati.

-gli obblighi reciproci sono quelli di cui al presente articolato.

Art. 7

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano le leggi vigenti in materia ed in particolare il T.U.L.R.O.C. approvato con DPR. 1-2-2005 n°3/L e s.m.

Art. 8

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della Comunità.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano:

a) che il presente atto è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, in base all'art.16 della Tab.all.B del DPR 26-10-1972 n°642 e s.m., trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici locali.

b) che il presente atto non è soggetto all'imposta di registro a' sensi dell'art. 1 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26-4-1986 n° 131 e successive modificazioni;.

Letto, confermato e sottoscritto con modalità elettronica a'sensi art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.

F.to Il Presidente della Comunità territoriale della val di Fiemme

F.to Il Sindaco del Comune di Capriana
F.to Il Sindaco del Comune di Carano
F.to Il Sindaco del Comune di Castello Molina di Fiemme
F.to Il Sindaco del Comune di Cavalese
F.to Il Sindaco del Comune di Daiano
Il Sindaco del Comune di Panchià
F.to Il Sindaco del Comune di Predazzo
F.to Il Sindaco del Comune di Tesero
F.to Il Sindaco del Comune di Valfloriana
F.to Il Sindaco del Comune di Varena
F.to Il Sindaco del Comune di Ziano di Fiemme